



GIUNTA REGIONALE

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE – ALLEGATO A

L.R. 39/2014 art. 8 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B “Bed and breakfast”; Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (**Legge europea regionale 2021**).

Il progetto di legge è stato elaborato dal Servizio Legislativo e Normativa Europea “DRG008”, con la collaborazione del gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale, costituito con determinazione del Direttore Generale della Regione n. DRG/26 del 15/06/ 2021 e con Determinazione dirigenziale n. DRG/363 del 21/06/2021.

Coordinamento del Gruppo di lavoro:

Dott.ssa Barbara Morgante
Direttore Generale della Regione - DRG

hanno collaborato alle analisi propedeutiche nelle materie individuate dagli indirizzi
approvati dal Consiglio regionale con verbale n. 54/1 del 3/08/2021

GIUNTA REGIONALE:

Direzione Generale della Regione

Servizio Legislativo e Normativa Europea DRG008
Dott.ssa Francesca Iezzi – Dirigente ad interim
Ufficio *Affari Regolatori* - **Dott. Emilio Sinibaldi** – Responsabile
Ufficio *Legislativo e Societario* - **Avv. Glorio Iacutone** - Responsabile
Sig.ra Lorella Durante – assistente amministrativo-componente di segreteria

Dipartimento *Risorse* - DPB

Servizio Entrate - DPB006
Dott.ssa Barbara Mascioletti – Dirigente
Ufficio *Federalismo Fiscale* – **Dott. Enrico Mancini** - Responsabile
Dott.ssa Maria Pia Perilli - Personale assegnato all'Ufficio *Federalismo Fiscale*

Dipartimento *Territorio - Ambiente* – DPC

Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Dott. Salvatore Corroppolo - Dirigente
Ufficio *A.I.A.* **Dott. Vincenzo Colonna** – Responsabile
Ufficio *Autorizzazione Emissioni* – *A.U.A. PE-CH* - **Dott. Enzo De Vincentiis** Responsabile
Ufficio *Energia e Sostenibilità* - **Dott. Dario Ciamponi**
Sig. Lucio Ciriolo - Personale assegnato all'Ufficio *Energia e Sostenibilità*

Ufficio *Risorse Estrattive del Territorio* **Dott. Giovanni Cantone**

Servizio *Gestione Rifiuti e Bonifiche* – DPC026

Ufficio *Gestione Risorse Economia Circolare e Monitoraggi* - **Dott. Domenico Orlando** – Responsabile

Ufficio *Pianificazione e Programmi* – **Dott. Gabriele Costantini** – Responsabile

Dipartimento *Sviluppo Economico Turismo*, – DPH

Servizio *Politiche Turistiche e Sportive* - DPH002

Dott. Carlo Tereo De Landerset – Dirigente

Ufficio *Supporto Amministrativo e Finanziario*

Dott.ssa Rita Di Giacomo - Responsabile

Ufficio *Strutture Ricettive e Professioni Turistiche*

Dott.ssa Patrizia Radicci - Responsabile

CONSIGLIO REGIONALE

Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Dott.ssa Francesca Di Muro – Direttore

Servizio *Affari Istituzionali ed Europei*

Dott.ssa Annalisa Ianni – Dirigente

Ufficio *Relazioni Europee* – **Avv. Maria Laura Simeoni** – Responsabile

Dott.ssa Isabella Gualtieri - funzionario amministrativo

Indice

- Titolo I** Adeguamento all'ordinamento europeo.
- Titolo II** Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n.44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017))
- Titolo III** Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n.78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast).
- Titolo IV** Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese: legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti), legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)), legge regionale del 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)), legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).
- Titolo V** Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore.

TITOLO I

Adeguamento all'ordinamento europeo

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge detta:
 - a) modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n.44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati;
 - b) modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di B&B "Bed and breakfast;
 - c) modifiche, per l'adeguamento ai principi di semplificazione e tutela della concorrenza, delle seguenti leggi regionali:
 1. legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti);
 2. legge regionale 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002));
 3. legge regionale del 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)
 4. legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004));
 5. legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni).

TITOLO II

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017))

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (Legge europea regionale 2017)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), il presente titolo disciplina:

- a) l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e dei servizi turistici collegati;
- c) l'organizzazione e la vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni esclusivamente per i propri associati, esercitata dalle associazioni senza scopo di lucro;
- d) le modalità di accesso all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.”

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 79/2011 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti per il turismo organizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 79/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 62/2018 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. L'articolo 10 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

“Art. 10

(Protezione del viaggiatore)

1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurative e le garanzie bancarie ai sensi dell'articolo 47 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011.
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo.”

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. L'articolo 11 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

“Art. 11

(Informazioni precontrattuali)

1. Gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici individuati nel rispetto delle definizioni di cui all'articolo 32 dell'allegato 1 al d. lgs. 79/2011, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di

un'offerta corrispondente, forniscono al viaggiatore le informazioni precontrattuali previste dall'art. 34 del medesimo allegato 1 al d.lgs. 79/2011.”

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. L'articolo 17 della l.r. 44/2017 è sostituito con il seguente:

“Art. 17

(Associazioni)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 5 e 6 esclusivamente per gli associati nel rispetto delle medesime regole e condizioni stabilite dalla presente legge per le agenzie di viaggio e turismo.
2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.
3. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, delle iniziative afferenti alle attività di cui agli articoli 5 e 6.
4. Alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 32 del d.lgs. 79/2011 come modificato dall'articolo 1 del d. lgs. 62/2018, nel caso di offerta e vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non si applicano le disposizioni del presente titolo. Le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina.
5. Le associazioni di cui al comma 4 stipulano un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e sono tenute a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione.”

Art. 7

(Modifiche alla tabella A della legge regionale 30 agosto 2017, n. 44)

1. Alla tabella A della l.r. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) le parole “Pubblicazione e/o diffusione di opuscoli informativi in contrasto con le norme di cui all'art. 11.” sono sostituite con le seguenti: “Omessa o errata informazione prevista ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 79/2011.”;
- b) alla lettera l) le parole da “Associazione di cui all'art. 17 che effettui le attività ivi consentite in favore di soggetti non associati.” sono sostituite con le seguenti: “Violazione dei limiti e degli obblighi di cui all'art. 17, commi 1, 4 e 5.”
- c) alla lettera n) la parola “Mancato” è sostituita con le seguenti: “Mancata stipula”;
- d) alla lettera o) le parole “Mancata osservanza di quanto previsto dall'art. 15 (in caso di viaggi superiori alle 48 ore)” sono sostituite con le seguenti: “Contravvenzione del divieto di cui all'art. 17, comma 3”.

Titolo III

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2000, n.78 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast).

Art. 8

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n.78)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è sostituito con il seguente:

“1. È prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la

disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali.”

Art. 9

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2000, n.78)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2000 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) le parole “di superficie non inferiori a mq 6” sono soppresse.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000, n.78)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2000 (Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast) è soppressa.

TITOLO IV

Modifiche alle leggi regionali recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese

Art. 11

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2001, n. 9)

1. All'art. 6 della L.R. 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti), dopo il comma 1 sono aggiunti i commi 1 bis e 1 ter:
 - a) “1 bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”;
 - b) “1 ter. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dall'art. 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 10 febbraio 2002, n.7)

1. All'art. 14 della L.R. 10 febbraio 2002, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2, è sostituito con il seguente:
“2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicata limitatamente al valore della produzione netta non superiore a 100.000 Euro ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»”;
 - b) il comma 3 è sostituito con il seguente:
“3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n.7)

1. All'articolo 43 della legge regionale del 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3, è sostituito con il seguente:
“3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»”;

b) Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3bis:

“3 bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto dei massimali d'importo complessivo concedibili ai sensi dei pertinenti regolamenti europei”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15)

2. All'articolo 84 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito con il seguente:

“2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»,”

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

“3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile previsto dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti «de minimis»”.

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2020, n.37)

1. L'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), è sostituito con il seguente:

“Art. 13

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Per il periodo di imposta 2021-2022-2023, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla rimozione dai propri locali degli apparecchi per il gioco lecito e aderiscono al logo identificativo "No Slot-Regione Abruzzo" di cui all'articolo 9.
2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 si applica al valore della produzione netta prodotta nel territorio della regione ed è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali applicabili nel territorio regionale, nel rispetto del massimale d'importo complessivo concedibile ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento (UE) n. 1407/2013”.
4. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è applicabile alla sola aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali regionali.”

Titolo V

Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono scaturire, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione regionale vigente.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 15 della l.r. 44/2017 sono abrogati.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

